

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 06/04/2019

OGGETTO:

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BIBBIANO, CAMPEGINE, CANOSSA, CAVRIAGO, GATTATICO, MONTECCHIO EMILIA, SAN POLO D'ENZA, SANT'ILARIO D'ENZA E L'UNIONE VAL D'ENZA PER IL TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI "SOCIO" DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP). APPROVAZIONE

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì SEI del mese di APRILE alle ore 09:30 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
Artioli Giuseppe	Presidente	P
Cocconi Marco	Consigliere	P
Lanzi Cristina	Consigliere	P
Fontanesi Daniele	Consigliere	P
Magnani Simona	Consigliere	P
Brugnoli Cesare	Consigliere	P
Lusetti Stefano	Consigliere	P
Bonori Elisa	Consigliere	P
Bonazzi Cecilia	Consigliere	P
Menziozzi Daniele	Consigliere	P
Spano' Alessandro	Consigliere	A
Bonazzi Stefania	Consigliere	A
Righi Ivan	Consigliere	A

Presenti: 10	Assenti: 3
--------------	------------

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Mori Claudio

Con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Stefano Rosati Saturni.

Il Sig. Avv. Giuseppe Artioli, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Lusetti Stefano, Bonori Elisa, Menozzi Daniele

C.C. N. 22 DEL 06/04/2019

Presenti n. 10 consiglieri

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la legge 08/11/2000 n. 328 assegna la titolarità delle funzioni sociali ai Comuni;
- la legge regionale n. 2 del 12/03/2003 avente ad oggetto “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” contiene le norme con le quali la Regione Emilia-Romagna, ispirandosi ai principi della legge suddetta, conferma la piena titolarità delle funzioni sociali in capo ai Comuni e ne disciplina le modalità di gestione da ispirare ai principi di integrazione e prevede peraltro il riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la costituzione di Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP); le successive Deliberazioni del Consiglio Regionale 623 e 624 del 2004 hanno disciplinato le modalità di riordino;
- con apposite deliberazioni consiliari del 2009 i Comuni hanno disposto la trasformazione dell’ Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza “C. Sartori” in Azienda pubblica di servizi alla persona distrettuale (ASP) “Carlo Sartori”, contestualmente adottando la proposta di Statuto e la Convenzione per la partecipazione in qualità di soci all’Azienda, definendo nella Convenzione medesima le quote di partecipazione;
- la Regione Emilia Romagna, attraverso propria Deliberazione della Giunta Regionale n. n. 445 del 08/03/2010, ha costituito l’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona (ASP) Carlo Sartori, approvandone lo Statuto;
- LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 12 DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI E DI RIORDINO DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE NEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI. MISURE DI SVILUPPO E NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA, nel rispetto dei principi della razionalizzazione amministrativa e del contenimento della spesa pubblica, al fine di superare il frazionamento nella gestione e nell'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari sulla base di criteri di adeguatezza, ha indicato l’individuazione in ogni ambito distrettuale di un'unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, indicando contestualmente le modalità di semplificazione degli organi di governo delle Aziende pubbliche di servizi alla persona;

- In esecuzione di tale Legge nel 2014 sono stati adottati a livello distrettuale:
 - L'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DISTRETTUALE DI RIORDINO DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART 8 DELLA LR 12.2013, prevedendo il trasferimento della funzione sociale all'Unione ed individuando ASP quale unico contenitore dei Servizi socio sanitari a gestione pubblica;
 - la CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 118, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, DI CUI ALLA LETT. G) DEL COMMA 27, DEL D.L.78/2010, che trasferisce la funzione sociale all'Unione;

CONSIDERATO che nel 2016:

- è stato aggiornato l' PROGRAMMA DISTRETTUALE DI RIORDINO DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART 8 DELLA LR 12.2013, prevedendo tra l'altro l'assunzione da parte degli Organi di ASP di un programma di rientro delle perdite pregresse;
- in sostituzione della precedente, è stata sottoscritta una nuova CONVENZIONE TRA L'UNIONE VAL D'ENZA, I COMUNI DI BIBBIANO, CAMPEGINE, CANOSSA, CAVRIAGO, GATTATICO, MONTECCHIO EMILIA, SAN POLO D'ENZA, E S. ILARIO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) che introduce, tra l'altro, la presenza dell'Unione nella sottoscrizione dei contratti di servizio con ASP e il mantenimento delle quote in capo ai comuni Soci sino al risanamento delle perdite pregresse di ASP;

PRESO ATTO che in data 08/03/2019 il Revisore dell'ASP ha attestato la totale copertura della perdita pregressa, e che si rende opportuno procedere alla ridefinizione dell'assetto societario dell'ASP medesima come previsto dalla citata Legge Regionale, prevedendo l'Unione Comuni val d'Enza quale socio unico dell'ASP;

VISTA l'allegata CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BIBBIANO, CAMPEGINE, CANOSSA, CAVRIAGO, GATTATICO, MONTECCHIO EMILIA, SAN POLO D'ENZA, SANT'ILARIO D'ENZA E L'UNIONE VAL D'ENZA PER IL TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI "SOCIO" DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP);

DATO ATTO che l'Unione, in qualità di socio unico dell'ASP, procederà alla conseguente modifica dello Statuto dell'Azienda, individuando i Sindaci dei Comuni della Val d'Enza quali componenti dell'Assemblea dei Soci, avendo cura di definire, in raccordo con i Comuni, le modalità più efficaci per una programmazione coordinata ed integrata degli interventi e delle risorse;

VISTO il parere favorevole, allegato al presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.L.vo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, dal

Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

Udita la discussione;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di approvare l'allegata CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BIBBIANO, CAMPEGINE, CANOSSA, CAVRIAGO, GATTATICO, MONTECCHIO EMILIA, SAN POLO D'ENZA, SANT'ILARIO D'ENZA E L'UNIONE VAL D'ENZA PER IL TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI "SOCIO" DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP);
2. di dare atto che l'Unione, in qualità di socio unico dell'ASP, procederà alla conseguente modifica dello Statuto dell'Azienda individuando i Sindaci dei Comuni della Val d'Enza quali componenti dell'Assemblea dei Soci, avendo cura di definire, in raccordo con i Comuni, le modalità più efficaci per una programmazione coordinata ed integrata degli interventi e delle risorse.

E, quindi, con voti unanimi e favorevoli espressi a norma di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Avv. Giuseppe Artioli

Il Vice Segretario Comunale

Stefano Rosati Saturni



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 28/03/2019

OGGETTO: CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BIBBIANO, CAMPEGINE, CANOSSA, CAVRIAGO, GATTATICO, MONTECCHIO EMILIA, SAN POLO D'ENZA, SANT'ILARIO D'ENZA E L'UNIONE VAL D'ENZA PER IL TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI "SOCIO" DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP). APPROVAZIONE

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 28/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**I SETTORE: AFFARI GENERALI -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
RISORSE**

ROVACCHI SILVIA / INFOCERT SPA



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 28/03/2019

OGGETTO: CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BIBBIANO, CAMPEGINE, CANOSSA, CAVRIAGO, GATTATICO, MONTECCHIO EMILIA, SAN POLO D'ENZA, SANT'ILARIO D'ENZA E L'UNIONE VAL D'ENZA PER IL TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI "SOCIO" DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP). APPROVAZIONE

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 28/03/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

ROVACCHI SILVIA / INFOCERT SPA

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 22 del 06/04/2019 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 09/04/2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Rosati Saturni

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 06/04/2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Rosati Saturni

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 09/04/2019 al 24/04/2019 diverrà ESECUTIVA il 06/04/2019 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 09/04/2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Rosati Saturni

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BIBBIANO, CAMPEGINE, CANOSSA, CAVRIAGO, GATTATICO, MONTECCHIO EMILIA, SAN POLO D'ENZA, SANT'ILARIO D'ENZA E L'UNIONE VAL D'ENZA PER IL TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI "SOCIO" DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)

L'anno il giorno del mese di presso la sede di posta in

TRA

1- Il Comune di Bibbiano, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del ..., esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

2 - Il Comune di Campegine, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del ..., esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

3 - Il Comune di Canossa, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

4 - Il Comune di Cavriago, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

5 - Il Comune di Gattatico, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

6 - Il Comune di Montecchio Emilia, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

7 - Il Comune di San Polo d'Enza, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

8 - Il Comune di Sant'Ilario d'Enza, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

E

L'Unione dei Comuni Val d'Enza, in persona del Presidente, domiciliato per la carica c/o la sede dell'Unione, posta in Montecchio Emilia (RE), Via D. P. Borghi n. 12, con l'assistenza del Segretario dell'Unione dei Comuni dott., in esecuzione della delibera di Consiglio n. in data

PREMESSO

- che la legge 08/11/2000 n. 328 assegna la titolarità delle funzioni sociali ai Comuni;
- che la legge regionale n. 2 del 12/03/2003 avente ad oggetto “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” contiene le norme con le quali la Regione Emilia-Romagna, ispirandosi ai principi della legge suddetta, conferma la piena titolarità delle funzioni sociali in capo ai Comuni e ne disciplina le modalità di gestione da ispirare ai principi di integrazione e prevede peraltro il riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la costituzione di Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)
- che la Regione Emilia Romagna, attraverso propria Deliberazione della Giunta Regionale n. 445 del 08/03/2010, ha costituito l’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona (ASP) Carlo Sartori, approvandone lo statuto;
- che la CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL’UNIONE DEI COMUNI VAL D’ENZA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 118, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, DI CUI ALLA LETT. G) DEL COMMA 27, DEL D.L.78/2010, in vigore dal 2014, ha previsto il trasferimento di tutte le funzioni in ambito sociale dai Comuni all’Unione e pertanto la funzione di committenza rispetto ad ASP è esercitata dall’Unione stessa per conto dei Comuni
- che in data 26 agosto 2016 i Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza e l’Unione Val d’Enza hanno sottoscritto apposita convenzione che introduce, tra l’altro, la presenza dell’Unione nella sottoscrizione dei contratti di servizio con ASP e il mantenimento delle quote in capo ai comuni Soci sino al risanamento delle perdite pregresse di ASP;
- che in data 08/03/2019 il Revisore dell'ASP ha attestato la totale copertura della perdita pregressa

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. I Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, e l’Unione Comuni Val d’Enza approvano con la sottoscrizione della presente Convenzione, così come espressamente stabilito dalle delibere dei rispettivi Consigli elencate in premessa, il trasferimento della partecipazione dei Comuni, in qualità di soci,

all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (di seguito "ASP", oppure "Azienda") all'Unione Val D'Enza la quale subentra in qualità di socio unico.

2. La presente convenzione regola e disciplina le modalità di partecipazione all'ASP dell'Unione Val d'Enza ed i rapporti fra l'Unione stessa e i Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza.

Art. 2 – Finalità dell'ASP

1. E' scopo prioritario dell'ASP favorire la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi del Distretto di Montecchio Emilia nei settori di intervento relativi a minori, giovani, anziani, adulti e disabili così come determinato nei documenti di indirizzo e pianificazione sociale, socio-sanitaria e socio-educativa previsti ai sensi di legge.

Art. 3 - Conferimento di servizi e attività

1. Coerentemente con quanto previsto dalla Legge regionale 12/2013 in materia di forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio sanitari e dal relativo Accordo di Programma di ambito distrettuale, vengono gestiti dall'ASP tutti i servizi socio sanitari accreditati a gestione pubblica del Distretto, composti alla data di sottoscrizione della presente convenzione dai seguenti presidi:

- Casa residenza anziani Carlo Sartori
- Casa residenza anziani Villa Diamante
- Casa residenza anziani Cavriago
- Centro diurno anziani di San Polo
- Centro diurno anziani di Montecchio
- Centro diurno anziani di Sant'Ilario
- Centro diurno anziani Villa Diamante
- Centro diurno anziani Cavriago
- Assistenza domiciliare Campegine, Cavriago, Gattatico, Montecchio, San Polo, Sant'Ilario

2. Sono inoltre in gestione all'ASP i seguenti servizi socio assistenziali:

- Comunità alloggio di Montecchio
- Appartamenti protetti di S. Ilario
- Appartamenti protetti Cavriago
- Mini alloggi protetti Carlo Sartori

3. Sono inoltre in gestione ad ASP i seguenti servizi sociali:

- Servizio sociale Famiglia Infanzia e età evolutiva
- Centro per le famiglie

- Ufficio giovani

4. Potranno inoltre essere gestite ulteriori tipologie di servizio indicate dallo Statuto, dalla programmazione dei Comuni e dell'Unione.

5. Conformemente alle norme regionali in materia, può essere infine conferita all'ASP l'attività di sub committenza nei confronti dei gestori privati di servizi accreditati.

Art. 4 – Conferimento di beni patrimoniali

1. Al momento della costituzione sono stati trasferiti all'ASP i beni mobili e immobili di proprietà dell'IPAB "Ospedale per infermi e cronici Carlo Sartori", censiti dalla delibera n. 38 del 15.10.2009 di approvazione del Piano di Trasformazione aziendale dell'IPAB. Tale patrimonio, ai sensi della Deliberazione di Consiglio Regionale 624/2004 si intende conferito dal Comune di S. Polo d'Enza.

2. E' possibile il conferimento all'ASP di ulteriori beni patrimoniali da parte dei Comuni, dell'Unione o da parte dei soggetti terzi, tramite donazione o altri atti di liberalità. Ogni Comune che intenda conferire patrimonio mantiene la titolarità delle disposizioni in merito al medesimo. Solo il Comune conferente ha il potere di disporre in sede di ASP e di destinarlo ai diversi usi, tramite deliberazione di approvazione di parere obbligatorio e vincolante.

3. L'alienazione dei beni immobili disponibili diventati patrimonio dell'ASP è subordinata alle specifiche autorizzazioni *ex lege*.

4. All'ASP viene reso disponibile in comodato gratuito il patrimonio mobiliare ed immobiliare necessario per erogare i servizi gestiti direttamente da ASP e i servizi che l'Unione Val D'Enza riterrà opportuno e conveniente affidarle nel tempo.

5. Gli utili derivanti dalla gestione del patrimonio, conformemente a quanto previsto dalla norma, vengono reinvestiti nella valorizzazione del patrimonio medesimo e nella gestione dei servizi istituzionali di ASP.

Art. 5 - Quote di partecipazione, rapporti finanziari fra l'Unione e i Comuni e riparto delle spese e delle perdite

1. L'Unione diviene, in forza della presente convenzione, socio unico dell'ASP a cui è pertanto attribuito il 100% delle quote dell'ASP medesima.

2. La Giunta dell'Unione, ai sensi di quanto previsto all'art. 44 dello Statuto dell'Unione e alla luce del Bilancio di Previsione trasmesso dall'ASP, annualmente, prima dell'approvazione del Bilancio di previsione nei Comuni, definisce in sede di approvazione dello schema di bilancio la quota di compartecipazione a carico di ciascun Comune per i costi dell'Unione connessi alla gestione dei

servizi -e all'eventuale attività di sub committenza- da parte di ASP. Tali compartecipazioni verranno conguagliate secondo gli esiti dei rilevamenti consuntivi infra- annuali e di fine esercizio registrati nei bilanci dell'ASP.

3. L'ASP terrà una contabilità separata sia per ambito comunale che per servizio. La spesa per i servizi verrà imputata dall'Unione ai singolo Comuni destinatari dei servizi stessi secondo lo schema seguente.

Casa residenza anziani Carlo Sartori - posti temporanei ad alta valenza sanitaria	Tutti i Comuni
Casa residenza anziani Carlo Sartori	Comuni di Canossa, San Polo, Bibbiano, Montecchio
Casa residenza anziani Villa Diamante	Comuni di Campegine, Gattatico, S. Ilario,
Casa residenza anziani Cavriago	Comune di Cavriago
Centro diurno anziani di San Polo	Comuni di San Polo e Canossa
Centro diurno anziani di Montecchio	Comune di Montecchio
Centro diurno anziani di Sant'Ilario	Comune di S. Ilario
Centro diurno anziani Villa Diamante	Comuni di Campegine, Gattatico, Sant'Ilario
Centro diurno anziani di Cavriago	Comune di Cavriago
Assistenza domiciliare San Polo	Comune di San Polo
Assistenza domiciliare Montecchio	Comune di Montecchio
Assistenza domiciliare Sant'Ilario	Comune di S. Ilario
Assistenza domiciliare Campegine	Comune di Campegine
Assistenza domiciliare Gattatico	Comune di Gattatico
Assistenza domiciliare Cavriago	Comune di Cavriago
Comunità alloggio di Montecchio	Comune di Montecchio
Appartamenti protetti di S. Ilario	Comune di S. Ilario

Appartamenti protetti di Cavriago	Comune di Cavriago

Le quote di compartecipazione dei Comuni destinatari del medesimo servizio sono disciplinate in sede di approvazione del bilancio previsionale.

Ulteriori servizi potranno essere gestiti, a seguito di specifici accordi assunti dall'assemblea dei Soci che vadano a specificare il relativo territorio di riferimento.

4. In tal modo le perdite di esercizio dell'ASP, ferme restando le generali e specifiche responsabilità da attribuire agli organi di amministrazione e gestione dell'Azienda, risultano sempre direttamente imputabili agli Enti destinatari dell'Attività dell'ASP e verranno ripianate direttamente dall'Unione con successiva imputazione ai Comuni destinatari dell'attività dell'ASP.

5. In caso di perdite di esercizio dell'ASP che non risultassero direttamente imputabili agli Enti destinatari come sopra previsto, dovrà essere in primo luogo verificata la possibilità di un autonomo piano di rientro, anche pluriennale, da deliberarsi da parte dell'Assemblea su proposta dell'Organo di Amministrazione. Qualora nessuna ipotesi di piano di rientro sia possibile l'Assemblea approva, su proposta dell'Organo di Amministrazione, un piano di rientro a carico dell'Unione, da ripartite tra i Comuni in base al valore economico dei servizi conferiti.

6. I costi amministrativi generali derivanti dall'attività corrente dell'ASP non imputabili ai singoli Comuni e non strettamente connessi ai singoli servizi (che per i servizi accreditati fanno riferimento alle normative sull'accreditamento) saranno pagati dall'Unione e ripartiti su ciascun Comune facendo riferimento alle quote indicate nel bilancio annuale di previsione di ASP, e nello specifico nel documento di budget allegato, tenendo conto del valore economico dei servizi conferiti.

7. Fatto salvo quanto previsto dai Contratti di Servizio, di norma, l'ASP incassa direttamente dagli utenti le rette, determinate dall'Unione, per le prestazioni di servizio rese. L'ASP incassa direttamente dall'AUSL gli oneri a rilievo sanitario.

8. Annualmente l'ASP, in fase di approvazione del proprio bilancio preventivo d'esercizio, determina il costo corrispondente alla gestione di ciascuna tipologia di servizio, relativo ai Comuni dell'Unione. Tale costo viene determinato al netto dei contributi e dei finanziamenti di soggetti terzi, di altri ricavi dell'ASP imputabili a tale fine e delle rette a carico degli utenti. Allo stesso modo l'ASP determina annualmente in fase di bilancio preventivo il costo delle spese generali e il costo dell'attività di sub committenza.

9. Alla stregua delle rette che gli utenti pagano direttamente all'Azienda, anche le integrazioni economiche alle rette, le spese generali e l'attività di sub-committenza sono versate direttamente all'ASP in corso d'anno dall'Unione, secondo il calcolo effettuato partendo dai dati preventivi come

sopra indicato, conguagliato secondo gli esiti dei rilevamenti consuntivi infra-annuali e di fine esercizio registrati nei bilanci dell'ASP, come previsto nei contratti di servizio.

10. Ai sensi di quanto previsto al comma 2 l'Unione trasmette la quota di compartecipazione ai Comuni in base a quanto previsto nei commi precedenti in riferimento ai servizi, alle spese generali e all'attività di sub-committenza.

11. Nel rispetto dell'autonomia gestionale dell'Azienda, è istituito un organismo di raccordo tecnico, composto da un rappresentante per ogni Comune, un rappresentante dell'Unione e un rappresentante di ASP, finalizzato al confronto sull'andamento della gestione dei servizi, in particolare nella fase di redazione del bilancio preventivo e del bilancio infrannuale.

Art. 5 - Classificazione del Patrimonio conferito

1. Il patrimonio conferito o reso disponibile in uso all' Azienda dall'Unione e dai Comuni della Val d'Enza è classificato come Patrimonio Indisponibile o come Patrimonio Disponibile in relazione al suo utilizzo nell'esercizio delle attività dell'ASP.

2. Sono classificati nel Patrimonio Indisponibile conferito o reso disponibile dall'Unione e dai Comuni della Val d'Enza gli immobili, le attrezzature, gli arredi, gli ausili, gli automezzi, gli impianti e quanto d'altro a valenza Patrimoniale che l'ASP utilizza per erogare i servizi e per esercitare le attività ad essa affidate in gestione, compreso il Patrimonio necessario per le attività direzionali, gestionali ed amministrative dell'Azienda.

3. Sono classificati nel Patrimonio Disponibile che l'Unione o i Comuni conferiscono o rendono disponibile all'uso, gli immobili, i beni mobili, le partecipazioni, i titoli, la liquidità, le attrezzature, gli ausili, gli automezzi, gli impianti e quanto d'altro a valenza patrimoniale che l'Azienda non utilizza per l'erogazione dei servizi e nell'esercizio delle attività affidatele in gestione.

4. Il Patrimonio Disponibile è conferito da ciascun Ente affinché sia trasformato dall'ASP prioritariamente in Patrimonio Indisponibile, destinato al territorio degli Enti Pubblici Territoriali che lo conferiscono.

5. I redditi e le realizzazioni finanziarie derivanti all'ASP dalla gestione o dallo smobilizzo del Patrimonio Disponibile sono a destinazione vincolata prioritariamente per la costituzione o la manutenzione straordinaria di Patrimonio Indisponibile impiegato ed utilizzato dall' Azienda per l'erogazione di servizi sul territorio dei Comuni della Val d'Enza che lo conferiscono o comunque nel rispetto dei vincoli derivanti dalle previsioni statutarie.

6. I costi e gli oneri che l'ASP sostiene relativi alla gestione e alla trasformazione del Patrimonio Disponibile in Patrimonio Indisponibile, sono evidenziati da ASP e posti dall'Unione a carico del Comune o dei Comuni che l'hanno conferito, ovvero andranno a diminuire il valore degli interventi

di manutenzione straordinaria e potenziamento del Patrimonio Indisponibile, risultanti dalla trasformazione del Patrimonio Disponibile stesso.

7. Fatto eccezione per il caso del Patrimonio Disponibile conferito dalle IPAB all'atto della loro trasformazione in ASP, che resta a destinazione vincolata per il territorio del Comune su cui l'IPAB opera, il conferimento di Patrimonio Disponibile da parte dell'Unione o dei Comuni della Val d'Enza, può avvenire solo con deliberazione di recepimento da parte dell'Assemblea dell'ASP, adottata all'unanimità.

8. In caso di scioglimento dell'ASP o revoca della gestione dei servizi conferiti all'Azienda o di parte d'essi, il Patrimonio Indisponibile e Inattivo conferito in proprietà all'ASP, correlato a tali servizi revocati, è retrocesso ai Comuni che costituiscono l'Unione, alle stesse condizioni con cui lo avevano trasferito originariamente in proprietà all'ASP. Analogamente, l'eventuale Patrimonio Indisponibile concesso in comodato d'uso, correlato all'esercizio dei servizi revocati dalla gestione dell'ASP, cessa d'essere disponibile per il suo utilizzo da parte dell'Azienda e il Comune dell'Unione e che lo aveva concesso ne riacquisisce la piena e totale disponibilità.

9. I contratti di servizio, disciplinano, oltre che le modalità, la qualità dei servizi stessi ed i relativi costi, anche la destinazione e l'impiego del Patrimonio trasferito in proprietà o concesso in comodato d'uso all'ASP.

Art. 6 - Finanziamento degli Investimenti

1. Ogni Investimento effettuato dall'ASP, attribuibile ad esigenze di servizio relative ai territori, è finanziato, oltre che con eventuali finanziamenti di soggetti terzi, con finanziamenti diretti o con Patrimonio Inattivo da parte dell'Unione, a seguito di equivalente trasferimento da del Comune che la costituisce sul territorio del quale i servizi correlati all'investimento sono destinati. Eventuali linee di finanziamento, come mutui o di altra natura, che l'ASP attiva per reperire le risorse finanziarie necessarie agli stessi investimenti, sono rimborsati, sia nella loro quota capitale che in quella interessi, dai Comuni a cui l'investimento è destinato.

2. Il riparto dei costi di investimento da attribuire a ciascuno dei Comuni che costituiscono l'Unione, di norma è proporzionale alla quota di servizi destinati al territorio di competenza che l'ASP svilupperà attraverso l'investimento stesso. L'esatta ripartizione dei costi di investimento da attribuire a ciascuno dei Comuni coinvolti è comunque definita preventivamente fra i Comuni interessati ed esplicitamente riportata nell'atto dell'ASP che assume l'investimento stesso.

3. Il Patrimonio Attivo e Inattivo, relativo agli Investimenti effettuati dall'ASP, finanziati direttamente dai Comuni che costituiscono l'Unione, è retrocesso a questi ultimi in caso di scioglimento o cessazione a qualsiasi titolo da parte dell'ASP della gestione dei servizi correlati al patrimonio stesso. In questo caso saranno retrocessi agli Enti Pubblici Territoriali, che subentrano

all'ASP, anche i finanziamenti (sia quote capitali che quote interessi) e gli oneri di qualsiasi natura residui ancora attivi, relativi al Patrimonio retrocesso.

Art. 7 - Conferimento di Servizi non correlati a Patrimonio Attivo

1. Al fine di ottenere le dovute economie gestionali e di disporre delle adeguate competenze per l'esercizio delle attività necessarie per la gestione ed il controllo qualitativo, all'ASP può essere conferita la gestione, oltre dei servizi correlati al Patrimonio Attivo derivante dalla trasformazione delle IPAB e quello conferito dai Comuni sia in proprietà che in comodato d'uso, anche la gestione di servizi la cui erogazione è attivata attraverso l'utilizzo di Patrimonio e la fornitura di prestazioni di terzi.

Art. 8 - Contratti di Servizio

1. Fra l'Unione e l'ASP vengono sottoscritti appositi contratti di servizio che disciplinano le modalità gestionali ed i livelli di qualità da mantenere, la destinazione e l'impiego del Patrimonio conferito o concesso in comodato d'uso e la copertura dei costi relativamente ai servizi affidati in gestione all'ASP stessa, nonché eventuali attività che l'ASP svolge per conto dell'Unione nei confronti dei gestori privati in termini di sub-committenza.

2. I contratti di servizio sono redatti in base a quanto previsto nel Piano di Zona e nel Documento unico di programmazione dell'Unione in cui sono definiti le tipologie ed il livello dei servizi e degli interventi alla persona da attuare.

3. Per ciascuno dei servizi affidati all'Azienda, saranno definiti i livelli qualitativi, le modalità di erogazione, i livelli di assistenza, le modalità di verifica e controllo della qualità e di rapporto con l'utenza e tutto quanto altro sia da indicare all'Azienda perché si corrisponda ai livelli di servizio attesi e programmati negli atti di Pianificazione Zonali.

4. Per quanto riguarda le prestazioni socio-sanitarie il contratto con ASP è stipulato congiuntamente tra l'Unione e l'AUSL.

5. Al termine del periodo di validità dei contratti, questi potranno essere rinnovati, in accordo tra le parti, in base alle normative vigenti e a quanto previsto nello Statuto dell'ASP. Almeno sei mesi prima della scadenza, l'Unione comunica all'Organo di Amministrazione dell'ASP la propria volontà in merito al rinnovo, alla disdetta e alle eventuali modifiche da apportare.

Art. 9 - Revoca dei Servizi

1. Nel rispetto del programma di riordino delle forme di gestione pubblica nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari della Val d'Enza e della normativa regionale sull'accreditamento dei servizi

sociosanitari, qualora l'Unione revochi la gestione dei servizi all'ASP, ritorna nella piena titolarità gestionale di tali servizi e dell'attività di sub-committenza.

2. La revoca di servizi all'ASP comporta il trasferimento all'Unione revocante del personale che l'ASP aveva assegnato alle attività direttamente correlate all'erogazione dei servizi revocati assunte con le procedure previste per l'assunzione nella Pubblica Amministrazione. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto della revoca, è trasferita dall'ASP all'Unione anche la quota parte di personale che l'ASP impegna in attività gestionali, direzionale ed amministrative correlate e proporzionati ai servizi revocati, assunto con le procedure previste per l'assunzione nella Pubblica Amministrazione.

3. In caso di revoca, tutto il Patrimonio Attivo e Inattivo trasferito in proprietà o concesso in comodato d'uso all'ASP da un Comune e destinato all'esercizio dei servizi revocati, rientra nella proprietà o nella piena disponibilità del Comune medesimo.

4. Qualora l'Unione revochi servizi, i Comuni di riferimento acquisiscono anche la proprietà del Patrimonio di proprietà dell'ASP, esclusivamente destinato all'esercizio dei servizi revocati, risultante da investimenti effettuati dall'Azienda e finanziati dai Comuni stessi. Verranno trasferiti agli stessi Comuni anche gli oneri finanziari, sia la parte interesse che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'ASP, relativo al Patrimonio retrocesso.

5. La titolarità del Patrimonio di proprietà dell'ASP risultante da investimenti finanziati direttamente da un Comune, non destinati esclusivamente alla erogazione dei servizi revocati, rimane di proprietà dell'ASP che provvederà, se ed in quanto possibile e se richiesto dal Comune, a stipulare specifica convenzione, affinché sia consentito al Comune l'utilizzo al fine di dare continuità all'erogazione dei servizi revocati.

6. In caso di scioglimento dell'ASP, per qualsiasi motivo, tutto il patrimonio dell'ASP, ad eccezione di quello trasferito all' Azienda dalle IPAB all'atto della loro trasformazione per il quale disporranno le indicazioni in materia della Regione, è trasferito o ritorna nella disponibilità degli Enti Territoriali di riferimento secondo le modalità indicate ai precedenti commi del presente articolo, identificandosi tale eventualità come quella di revoca della totalità dei servizi da parte dell'Unione.

7. Qualora, in accordo con l'articolo 12 della CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI, il Comune proceda a recedere dall'Unione o a revocare le competenza all'Unione delle suddette materie, il Comune ritorna nella piena titolarità gestionale di tali servizi e dell'attività di sub committenza.

Art. 10 - Durata

1. La presente convenzione è prevista di durata a tempo indeterminato. Sarà riapprovata e sottoscritta quando vi sia la necessità di apportarvi modifiche. La convenzione cesserà di avere effetto nel caso di estinzione dell'ASP.

Art. 11 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle norme regionali e statali in materia.